# CITTA' DI SCALEA

(Provincia di Cosenza)

PROT. 3610 DEL 10.11.2022

## AVVISO PUBBLICO

## OGGETTO: PROCEDIMENTO DIRETTO AD ANALIZZARE LE SITUAZIONI DEI CONTRIBUENTI RIGUARDO ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL'ESENZIONE IMU – AVVIO DI PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE MASSIVA AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990.

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 60 DEL 13.04.2022 ESECUTIVA AD OGGETTO "*PROCEDIMENTO DIRETTO AD ANALIZZARE LE SITUAZIONI DEI CONTRIBUENTI RIGUARDO ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL'ESENZIONE IMU – INDIRIZZI AGLI UFFICI*" SARÀ DATO CORSO DA PARTE DEL SETTORE DEMOGRAFICO SOCIALE IN SINERGIA CON IL SETTORE ENTRATE FINANZIARIO E CON IL SETTORE POLIZIA LOCALE, AL PROCEDIMENTO DIRETTO AD ANALIZZARE LE SITUAZIONI DEI CONTRIBUENTI RIGUARDO ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL'ESENZIONE IMU (PRIMA CASA) TRAMITE IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI UFFICIO DELLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA DIMORA ABITUALE PER LE RESIDENZE CONCERNENTI I NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA UN SOLO COMPONENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCALEA

PREMESSO:

- CHE L'UFFICIO NOTIFICHE DEL COMUNE CON INFORMATIVA ASSUNTA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE N. 16 DEL 15.12.2021 HA EFFETTUATO COMUNICAZIONE SEMESTRALE DI IRREPERIBILITA' DI UTENZE, SEGNALANDO NOMINATIVI CHE PUR RISULTANDO ANAGRAFICAMENTE RESIDENTI NEL COMUNE SONO DI FATTO IRREPERIBILI ALLE NOTIFICHE SOPRATTUTTO DURANTE IL PERIODO INVERNALE;
- CHE, PERTANTO DALLA COMUNICAZIONE CITATA EMERGE UN DATO OGGETTIVO RELATIVO ALLA POTENZIALE EVASIONE DEI TRIBUTI CORRELATO ALLA MANCATA NOTIFICA DI UNA PERCENTUALE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PARTICOLARMENTE RILEVANTE IN TERMINI NUMERICI, CHE NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI RIGUARDA LE COSÌ DETTE "CASE ESTIVE" O "SECONDE CASE", LE QUALI SI PRESTANO A CAMBI DI RESIDENZA MOLTE VOLTE STRUMENTALI SOLO AL FINE DI OTTENERE AGEVOLAZIONI SULLE IMPOSTE ANNUALI SUGLI IMMOBILI (ESENZIONI DA IMU PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE), AI BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI COLLEGATI AL NUCLEO FAMILIARE E ALL'ISEE;
- CHE, LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, CON LA SENTENZA 28 MARZO 2019, N. 8627 – ICI, HA SENTENZIATO IN RICONFERMA DELLA LINEA GIÀ ASSUNTA CON PRECEDENTI PRONUNCE, CHE SI CONSIDERA ABITAZIONE PRINCIPALE QUELLA DI RESIDENZA ANAGRAFICA, SALVO LA PROVA CONTRARIA CHE CONSENTE AL CONTRIBUENTE, NEI CASI APPUNTO DI MANCATA COINCIDENZA, ANCHE SOLO PER UN PERIODO DI TEMPO, TRA DIMORA ABITUALE E RESIDENZA ANAGRAFICA, DI RISERVARE ALLA PRIMA IL TRATTAMENTO FISCALE MENO GRAVOSO PREVISTO PER "L'ABITAZIONE PRINCIPALE", PROVA CHE DEVE RIGUARDARE L'EFFETTIVO UTILIZZO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE QUALE DIMORA ABITUALE DEL NUCLEO FAMIGLIARE DEL CONTRIBUENTE;
- CHE, LA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – TERZA SEZIONE – SENTENZA N. 11550 DEL 14 MAGGIO 2013, HA STABILITO CHE "LE RILEVANZE ANAGRAFICHE RIVESTONO UN VALORE MERAMENTE PRESUNTIVO CIRCA IL LUOGO DELL'EFFETTIVA ABITUALE DIMORA, IL QUALE È ACCERTABILE CON OGNI MEZZO DI PROVA, ANCHE CONTRO LE ATTESE RISULTANZE ANAGRAFICHE, ASSUMENDO RILEVANZA ESCLUSIVA IL LUOGO OVE IL DESTINATARIO DELLA NOTIFICA DIMORI DI FATTO IN VIA ABITUALE";

ATTESO CHE:

> IL RECENTE PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 209/2022, PUR RISCRIVENDO LA DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE RILEVANTE AI

FINI IMU, DICHIARANDO L'ILLEGGITTIMITÀ DELLA NORMATIVA NELLA PARTE IN CUI SI RICHIEDEVA LA RESIDENZA E LA DIMORA ABITUALE ANCHE DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA, NON HA IN NESSUN MODO LEGITTIMATO PERÒ IL FENOMENO DELLE C.D. RESIDENZE FITTIZIE, CONSENTENDO DI FATTO LO SPACCHETTAMENTO DELLA FAMIGLIA, SIA ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE CHE IN COMUNI DIVERSI, ALLA CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE CHE TALE SPACCHETTAMENTO SIA REALE;

- IL PUNTO 14 DELLA CITATA SENTENZA RECITA TESTUALMENTE: *"QUESTA CORTE RITIENE OPPORTUNO CHIARIRE CHE LE DICHIARAZIONI DI ILLEGGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ORA PRONUNCIATE VALGONO A RIMUOVERE I VULNERA AGLI ARTT. 3. 31. E 53 COST. IMPUTABILI ALL'ATTUALE DISCIPLINA DELL'ESENZIONE IMU CON RIGUARDO ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI MA NON DETERMINANO IN NESSUN MODO UNA SITUAZIONE IN CUI LE C.D. SECONDE CASE DELLE COPPIE UNITE IN MATRIMONIO O IN UNIONE CIVILE NE POSSANO USUFRUIRE. OVE QUESTE ABBIANO LA STESSA DIMORA ABITUALE E QUINDI PRINCIPALE L'ESENZIONE SPETTA UNA SOLA VOLTA"*;
- PERTANTO I COMUNI E LE AUTORITÀ PREPOSTE SONO RESPONSABILIZZATE AD EFFETTUARE ADEGUATI CONTROLLI A RIGUARDO IN QUANTO L'ASSENZA DI DIMORA, VERIFICATA DAL COMUNE, FA VENIRE MENO IL DIRITTO ALL'ESENZIONE;

DATO ATTO:

- CHE, LA FALSA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA OLTRE A RAPPRESENTARE UNA VIOLAZIONE DI CARATTERE PENALE (FALSO IN ATTO PUBBLICO), SOTTO UN PROFILO FISCALE, PUÒ AVERE CONSEGUENZE PARTICOLARMENTE IMPORTANTI POICHÉ ALLA REVOCA DELLA RESIDENZA SARÀ COLLEGATA LA RICHIESTA DI IMMEDIATA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE, OLTRE AGLI INTERESSI E ALLE SANZIONI;
- CHE, AI SENSI DELL'ART.11 DEL DPR 30 MAGGIO 1989, N. 223 - APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE LA CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE VIENE EFFETTUATA:
  A) PER MORTE, COMPRESA LA MORTE PRESUNTA GIUDIZIALMENTE DICHIARATA;
  B) PER TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLO STRANIERO;
  C) PER IRREPERIBILITÀ ACCERTATA A SEGUITO DELLE RISULTANZE DELLE OPERAZIONI DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, OVVERO, QUANDO, A SEGUITO DI RIPETUTI ACCERTAMENTI OPPORTUNAMENTE INTERVALLATI, LA PERSONA SIA RISULTATA IRREPERIBILE, NONCHÉ', PER I CITTADINI STRANIERI PER IRREPERIBILITÀ ACCERTATA, OVVERO PER EFFETTO DEL MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 3, TRASCORSI SEI MESI DALLA SCADENZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O DELLA CARTA DI SOGGIORNO, PREVIO AVVISO DA PARTE DELL'UFFICIO, CON INVITO A PROVVEDERE NEI SUCCESSIVI 30 GIORNI.
  2. I NOMINATIVI DELLE PERSONE RISULTATE IRREPERIBILI DEVONO ESSERE COMUNICATI, A CURA DELL'UFFICIALE DI ANAGRAFE, AL PREFETTO ENTRO TRENTA GIORNI DALL'AVVENUTA CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITÀ; ENTRO PARI TERMINE DEVONO ESSERE SEGNALATE ANCHE LE EVENTUALI REINSCRIZIONI. PER LE CANCELLAZIONI DEI CITTADINI STRANIERI LA COMUNICAZIONE È EFFETTUATA AL QUESTORE;
- CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228 - ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - L'UFFICIALE D'ANAGRAFE PROVVEDE ALLA REGOLARE TENUTA DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ED È RESPONSABILE DELLA ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEGLI ATTI ANAGRAFICI. EGLI ORDINA GLI ACCERTAMENTI NECESSARI AD APPURARE LA VERITA' DEI FATTI DENUNCIATI DAGLI INTERESSATI, RELATIVI ALLE LORO POSIZIONI ANAGRAFICHE, E DISPONE INDAGINI PER ACCERTARE LE CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE E DEL REGOLAMENTO PER LA SUA ESECUZIONE. EGLI INVITA LE PERSONE AVENTI OBBLIGHI ANAGRAFICI A PRESENTARSI ALL'UFFICIO PER FORNIRE LE NOTIZIE ED I CHIARIMENTI NECESSARI ALLA REGOLARE TENUTA DELL'ANAGRAFE. PUÒ INTERPELLARE, ALLO STESSO FINE, GLI ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI PUBBLICI E PRIVATI.
- CHE, OGNI CITTADINO DEVE AVERE UNA RESIDENZA EFFETTIVA, CHE DEVE CORRISPONDERE PER LEGGE (ART 43, COMMA 2, COD. CIV) IL LUOGO DELLA SUA DIMORA ABITUALE, OVE CIOÈ HA DECISO DI VIVERE IN MODO STABILE E DURATURO.
- CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DUNQUE, NON SI LIMITA A PRENDERE ATTO DI QUANTO IL CITTADINO DICHIARA IN ORDINE ALLA PROPRIA RESIDENZA, MA NE CONTROLLA LA "VERITÀ" PROCEDENDO ALL'ACCERTAMENTO DELLA RESIDENZA ANCHE PER MEZZO DI PROPRIE INDAGINI: NE CONSEGUE CHE, PER OTTENERE L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN UN DETERMINATO COMUNE, NON È SUFFICIENTE LA MERA INTENZIONE DEL CITTADINO, MANIFESTATA ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE, DI STABILIRE LA PROPRIA RESIDENZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE STESSO, MA OCCORRE L'ATTUAZIONE IN CONCRETO DI TALE COMPORTAMENTO CON L'INSTAURAZIONE DELLA DIMORA ABITUALE NEL TERRITORIO COMUNALE., CIÒ IN QUANTO, NON È POSSIBILE AVERE UNA RESIDENZA

MERAMENTE FORMALE O "DI COMODO" AL SOLO SCOPO – AD ESEMPIO – DI GODERE DI RIDUZIONI O AGEVOLAZIONI FISCALI O DI TIPO ASSISTENZIALE. O, ANCORA, AL SOLO FINE DI RENDERE PIÙ DIFFICILE IL PROPRIO REPERIMENTO A POSTINI E UFFICIALI GIUDIZIARI.

- CHE, L'ART. 19, COMMA 2, DEL D.P.R. 223 DEL 30.05.1989, DISPONE CHE PER VERIFICARE LA REGOLARE POSIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI, L'UFFICIALE DI ANAGRAFE PUÒ AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE;
- CHE L'OPERATORE ACCERTATORE DEVE VERBALIZZARE LO STATO DI FATTO ACCERTATO IN OCCASIONE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE, E NEI CASI IN CUI NUTRA DUBBI IN MERITO ALL'EFFETTIVITA' DELLA DIMORA ABITUALE DEL SOGGETTO VERIFICATO, AVRÀ CURA DI EFFETTUARE DIVERSI SOPRALLUOGHI, ANNOTANDO SU APPOSITA MODULISTICA LE VERIFICHE E LE RELATIVE RISULTANZE. L'ACCERTAMENTO POTRA' CONSISTERE AD ESEMPIO NEL CONTROLLO DEL NOMINATIVO DELLA PERSONA SUL CAMPANELLO O NELLA BUCA DELLE LETTERE, SE SIANO STATE ATTIVATE UTENZE, L GRADO DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE A MEZZO DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E ENERGIA ELETTRICA ATTINGENDO DALLE BANCHE DATI DEGLI ENTI EROGATORI;
- CHE LA CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA' PREVISTA DALL'ART.11 DPR 223/1989 PUÒ AVVENIRE A SEGUITO DI RIPETUTI ACCERTAMENTI SECONDO QUANDO PRECISATO DALLA CIRCOLARE ISTAT N 21/1990 CHE STABILISCE CHE GLI ACCERTAMENTI VENGANO RIPETUTI PER ALMENO UN ANNO, IN CONFORMITA' ALTRESÌ A QUANTO PRECISATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CHE HA SPECIFICATO CHE SE LA SITUAZIONE OGGETTIVA È TALE DA RENDERE INCONTESTABILE L'IRREPERIBILITA' È POSSIBILE PROCEDERE ANCHE SENZA ATTENDERE IL TERMINE DI UN ANNO DALL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE;

CONSIDERATO:

- CHE, AI FINI DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE OCCORRE CHE IL CONTRIBUENTE PROVI CHE L'ABITAZIONE COSTITUISCE DIMORA ABITUALE NON SOLO PROPRIA MA ANCHE DEI SUOI FAMILIARI. IL CONTRIBUENTE DEVE PROVARE DI AVER ADIBITO L'IMMOBILE AD ABITAZIONE PRINCIPALE OSSIA COME DIMORA ABITUALE DI TUTTA LA FAMIGLIA, NON POTENDO SUSSISTERE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE SE IL REQUISITO È RISCONTRABILE SOLO PER SÉ STESSO;
- CHE ALTRESÌ L'EVOLUZIONE NORMATIVA A SEGUITO DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 4166/2020 E N. 20130/2020 AI FINI IMU HA CONFERMATO CHE PER "ABITAZIONE PRINCIPALE" SU INTENDE L'UNICA UNITA' IMMOBILIARE DOVE DIMORA ABITUALMENTE E HA LA RESIDENZA ANAGRAFICA IL CONTRIBUENTE, INSIEME AI PROPRI FAMILIARI;
- CHE PERTANTO SE I CONIUGI NON LEGALMENTE SEPARATI HANNO FISSATO LA PROPRIA RESIDENZA ANAGRAFICA PRESSO IMMOBILI LOCALIZZATI IN DUE COMUNI DIVERSI, NESSUNO DEI DUE PUÒ FRUIRE DELLA ESENZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 125/2021 DI CONVERSIONE DEL D.L. 146/2021 CHE HA DISCIPLINATO, CON DISPOSIZIONE NON RETROATTIVA, LA QUESTIONE DELLE DOPPIE ABITAZIONI DEI CONIUGI RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI CONSENTENDO DI SCEGLIERE L'IMMOBILE AL QUALE APPLICARE L'ESONERO IMU;
- CHE ANCHE NEL CASO IN CUI I FAMILIARI RISIEDANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SCALEA, MA IN IMMOBILE DIVERSO DA QUELLO DEL CONIUGE, L'AGEVOLAZIONE È RICONOSCIUTA MA SPETTA PER UNO SOLO DEGLI IMMOBILI, CON OPZIONE DA ESERCITARSI A CURA DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI DICHIARAZIONE;

PRESO ATTO CHE NEL COMUNE DI SCALEA RISULTANO NUMEROSI NUCLEI FAMILIARI MONOCOMPONENTI OVVERO COSTITUITI DA UNA SOLA PERSONA CHE USUFRUISCONO DELLA ESENZIONE IMU CON NOTEVOLE CARICO TRIBUTARIO DI ESENZIONE ANNUALE AL NETTO DELLE EVENTUALI RIPERCUSSIONI POSITIVE IN TERMINI DI AUMENTO DEL GETTITO DELLA TARI PER L'AUMENTO CONSEGUENTE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA;

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE RISULTANO CASI DI SCISSIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IN COSTANZA DI MATRIMONIO IN DIVERSI IMMOBILI SUL TERRITORIO COMUNALE;

RITENUTO, IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DELLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. N. 60 DEL 13.04.2022, DARE CORSO AL PROCEDIMENTO DIRETTO AD ANALIZZARE LE SITUAZIONI DEI CONTRIBUENTI CHE COSTITUISCONO NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA UNA SOLA PERSONA CHE BENEFICIANO DI ESENZIONE IMU AI FINI DELLA VERIFICA DEL REQUISITO DELLA DIMORA ABITUALE;
**AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990 SI DÀ NOTIZIA DELL'AVVIO DI PROCEDIMENTO DI SEGUITO SPECIFICATO:**

FASI DEL PROCEDIMENTO:
- ANALISI DELLE SITUAZIONI DEI CONTRIBUENTI CHE COSTITUISCONO NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA UNA SOLA PERSONA CHE BENEFICIANO DELL'ESENZIONE DELL'IMU/TASI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, VERIFICANDO LA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA DIMORA

ABITUALE POICHÉ, AI FINI DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, OCCORRE CHE IL CONTRIBUENTE PROVI CHE L'ABITAZIONE COSTITUISCE DIMORA ABITUALE ANCHE IN RAGIONE DEL PRINCIPIO FORMULATO DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 209/2022;

- SOPRALLUOGHI E VERIFICHE DA PARTE DEGLI ORGANI DEPUTATI PER LEGGE AL CONTROLLO OVVERO DELLA POLIZIA MUNICIPALE;
- INCROCIO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NELLE BANCHE DATI DELL'UFFICIO TRIBUTI, DELL'UFFICIO ANAGRAFE, DELL'UFFICIO DEL CATASTO, DEL REGISTRO IMMOBILIARE, BANCA DATI DEL GESTORE PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, E DI ALTRI ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI PUBBLICI E PRIVATI.
- CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA PER IRREPERIBILITÀ IN CASO DI ACCERTATA MANCANZA DEL REQUISITO DELLA DIMORA ABITUALE A SEGUITO DELLE VERIFICHE, SOPRALLUOGHI E INCROCIO DEI DATI ACQUISITI DALLE BANCHE DATI, SOPRATTUTTO DI QUELLE RELATIVE AL CONSUMO IDRICO ED ELETTRICO;
- CONSEGUENTEMENTE ALLA EVENTUALE CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLA RESIDENZA PER MANCANZA DEL REQUISITO DELLA DIMORA ABITUALE, AI FINI DELL'IMU/TASI, SI PROCEDERÀ ALL'ESAME DELLA SITUAZIONE IMMOBILIARE DEL CONTRIBUENTE, ALLA VERIFICA DELLA SITUAZIONE TRIBUTARIA RISPETTO ALLA MUTATA SITUAZIONE ESSENDO VENUTO MENO IL REQUISITO DI ABITAZIONE PRINCIPALE;
- ISTRUTTORIA RELATIVA ALL'IMU/TASI SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLE VERIFICHE ATTIVATE SULLE SINGOLE POSIZIONI DEI CONTRIBUENTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DELLA DIMORA ABITUALE; - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE NEI LOCALI DEL CONTRIBUENTE SE NECESSARIO;
- RICHIESTA INTEGRATIVA AL CONTRIBUENTE QUALORA SIANO NECESSARI INFORMAZIONI/DATI/CHIARIMENTI, NON DIVERSAMENTE REPERIBILI, PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
- IN CASO DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLA RESIDENZA PER IRREPERIBILITÀ, EMISSIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU/TASI RELATIVO AI CINQUE ANNI PRECEDENTI A QUELLO ORDINARIO;
- EVENTUALE RICEVIMENTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DELLA SEGNALAZIONE DI ERRORI CONTENUTI NELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO, EVIDENZIANDO LE PROBLEMATICHE SEGNALATE;
- ESAME DELLE PROBLEMATICHE SEGNALATE;
- EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI CON ANNULLAMENTO/RETTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO O SILENZIO DINIEGO ALLO SCADERE DEI 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO;
- ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO;
- N.B: LE NOTIFICHE POSSONO AVVENIRE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN QUANTO TALE PROCEDURA RENDE EFFICACE LA NOTIFICA DI QUALSIASI ATTO CONSEGUENTE ALLA CANCELLAZIONE DELLA RESIDENZA PER IRREPERIBILITÀ;

INFORMAZIONI AI FINI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
- MODALITÀ DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO: ATTIVATO D'UFFICIO;
- OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO: POSIZIONE IMU/TASI DA ACCERTARE AI FINI DEI TRIBUTI LOCALI DEL COMUNE DI SCALEA – VERIFICA D'UFFICIO DELLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA DIMORA ABITUALE PER LE RESIDENZE CONCERNENTI I NUCLEI COMPOSTI DA UN SOLO COMPONENTE AI SENSI DELL'ART. 4 LEGGE N. 1228 DEL 1954 E DELL'ART. 11 DPR N. 223/1989 AVVALENDOSI, PER ACCERTARE LA REGOLARE POSIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI, DELLA POLIZIA MUNICIPALE;
- AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: COMUNE DI SCALEA;
- POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPETENTI: RESPONSABILE DELL'AREA DI P.O SIG.RA SABRINA SERRA; RESPONSABILE DELL'AREA DI P.O. SIG. VALERIO MARTINA;
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA IMU/TASI: SOLLAZZO MARIA PIA
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA ANAGRAFE: ANTONELLA SCARNIGLIA

EVENTUALI ISTANZE POTRANNO ESSERE PRESENTATE AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC: URP.SCALEA@ASMEPEC.IT

Il Responsabile del Settore
Entrate/Finanziario
Valerio Martina

Il Responsabile del Settore
Socio Demografico
Sabrina Serra